

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - AURELIO MIRONE

Seduta del 08/10/2020

FATTO

Il ricorrente riferisce di essere titolare di tre Buoni Postali Fruttiferi (BPF), emessi il 10 marzo 1988 ed appartenenti alla serie Q il primo e Q/P gli altri.

A seguito della richiesta di rimborso avanzata nei confronti dell'intermediario, quest'ultimo liquidava una somma inferiore a quella spettante in applicazione dei rendimenti riportati sul retro del titolo.

Insoddisfatto dell'esito del reclamo, il ricorrente si rivolge all'ABF, chiedendo al Collegio di condannare l'intermediario al rimborso dei buoni in base ai tassi ex D.M. 13.06.86 per i primi 20 anni e in base ai parametri indicati sul retro dei titoli per gli anni dal 21^a al 30^a.

Costituitosi ritualmente, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo che i buoni fruttiferi postali in oggetto appartenenti alla serie "Q/P" sono stati emesso e rimborsati in conformità alla normativa di riferimento.

In ragione di quanto sopra, l'intermediario, nel ribadire la correttezza dei calcoli operati in sede di rimborso, stante la piena osservanza della disciplina normativa cui è sottoposta la materia del contendere, chiede all'Arbitro di rigettare il ricorso in questione in quanto infondato.

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio ha ad oggetto l'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di buoni fruttiferi postali emessi nel 1988 ed appartenenti alla serie "Q" e "Q/P".

Sul punto si richiamano le decisioni del Collegio di Coordinamento, nn. 5673, 5674, 5675 e 5676 dell'8.11.2013: *"In questo quadro di concorrenza di differenti fonti regolatorie, la prevalenza delle indicazioni contenute sul titolo, invero espressamente enunciata dalle Sezioni Unite solo con riferimento alla misura dei rendimenti – prima di essere avvalorata con il cennato argumentum ab inconvenienti - è stata suffragata dai giudici di legittimità sulla base dell'osservazione per cui, se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere "che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono". Sviluppando questo assunto, in sostanza, l'eterointegrazione del contratto sul piano del contenuto (art. 1339 c.c.) come degli effetti (art. 1374 c.c.), troverebbe un limite nell'ipotesi in cui il provvedimento pubblicistico atto a incidervi avesse preceduto il momento della conclusione dell'accordo, e la dichiarazione negoziale (e cartolare al tempo stesso) si connotasse per il fatto di disattendere, e dunque di sostituire, il precetto externus relativamente ad un elemento essenziale del contratto su cui si fosse formato il consenso della parte privata" [...]* *"Come giustamente osservano le Sezioni Unite, la promissio ingenera un affidamento che merita tutela se non altro con riferimento agli elementi essenziali del contratto su cui si forma il consenso del contraente privato. Nondimeno, fra questi può comprendersi non solo la misura dei rendimenti – che veniva ad evidenza nei casi sin qui sottoposti alla Suprema Corte – ma anche il termine massimo per chiedere il rimborso, parimenti normalmente incidente sull'accettazione del contratto, ossia sulla deliberazione del risparmiatore di sottoscrivere il titolo. Se in effetti nei rapporti fra le parti – fatti salvi cioè i profili di responsabilità "interna" dei funzionari postali – le indicazioni contemplate nei singoli titoli possono prevalere su quelle emergenti dal precedente regolamento ministeriale istitutivo della serie di appartenenza, questa soluzione ha motivo di essere estesa all'ipotesi in cui la divergenza concernesse i termini relativi alla fruttuosità e alla riscossione dei titoli, sempreché le indicazioni su di essi riportate, considerate nel loro complesso, fossero sufficientemente univoche dall'avere ragionevolmente ingenerato un affidamento in capo al risparmiatore".* In termini, anche Coll. coord., n. 6142, del 3.4.2020.

Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti risulta quanto segue.

I buoni risultano emessi dopo l'entrata in vigore del D.M. del 13.06.1986, e pertanto – alla luce dei richiamati orientamenti – agli stessi vanno applicate le condizioni risultanti dal retro del titolo.

Dall'esame degli stessi risulta come:

- per i primi due BFP, sul fronte risulta apposta l'indicazione originaria della serie P, corretta con timbro della serie Q/P; sul retro risulta la stampigliatura originaria facente riferimento alla serie P e un timbro, sovrapposto alla precedente griglia, che indica le diverse condizioni di rendimento corrispondenti a quelle della serie Q/P;
- per il terzo BFP, risulta sia sul fronte che sul retro l'appartenenza alla serie Q.

Con riferimento ai due buoni appartenenti alla serie Q/P dall'esame della documentazione in atti risulta come per i primi vent'anni dall'emissione le condizioni previste dai titoli e quelle previste dal D.M. coincidano; mentre per il periodo che va dal 21^a al 30^a anno, i titoli riportano condizioni differenti. Pertanto, la condotta dell'intermediario in riferimento ai criteri di liquidazione da utilizzare in sede di rimborso, del decennio che va dal 21^a al 30^a anno, non risulta corretta, atteso che lo stesso risulta aver applicato i tassi del D.M. e non quelli più favorevoli risultanti nel retro del titolo.

Con riguardo, invece, al buono appartenente alla serie Q la condotta dell'intermediario in riferimento ai criteri di liquidazione utilizzati in sede di rimborso non risulta discostarsi da quanto previsto dai titoli e pertanto non è in alcun modo censurabile, atteso che l'intermediario ha correttamente applicato i tassi di rendimento previsti. Anche la trattenuta fiscale risulta legittima in quanto, seppur non espressamente indicata dal titolo, risulta disciplinata dalla normativa tributaria (cfr. Collegio di Coordinamento n. 6142/20). Ed invero, la normativa pro tempore vigente, ovvero il D.M. Tesoro 23 giugno 1997, prescrive quanto segue: *“gli interessi maturati sui buoni emessi dal 21 settembre 1986 al 31 agosto 1987, sono assoggettati alla ritenuta fiscale del 6,25%, i buoni emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997 sono assoggettati alla ritenuta fiscale del 12,50%”*; tale ritenuta è stata soppressa con il D. L. 01/04/1996, n. 239 e sostituita con l'imposta sostitutiva sugli interessi, stabilita, per quanto concerne i buoni, sempre nella misura del 12,50%; che pertanto *“gli interessi maturati annualmente sui BFP emessi a partire dal 21/09/1986 al 31/12/1996 ovvero appartenenti alle serie “Q”, “R” e “S”, vengono capitalizzati annualmente “al netto” della ritenuta fiscale; per i BFP emessi dal 1° gennaio 1997 in poi, gli interessi vengono invece capitalizzati annualmente “al lordo” della ritenuta fiscale”*. Pertanto anche sotto tale aspetto la liquidazione del titolo risulta avvenuta correttamente.

La domanda di refusione delle spese di perizia non può essere accolta stante la mancata produzione di documentazione probatoria idonea. Difatti il ricorrente si limita a produrre una “proforma” di fattura non adatta a provare le spese sostenute.

Per i motivi di cui sopra, in parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dispone che l'intermediario debba riconoscere al cliente, quanto ai due buoni serie Q/P, emessi in data 10.03.88, gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro dei titoli in conformità al DM 13 giugno 1986; il tutto nei limiti della domanda.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dispone che l'intermediario debba riconoscere al cliente, quanto ai due buoni serie Q/P emessi in data 10.03.1988, gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro dei titoli in conformità al DM 13 giugno 1986; il tutto nei limiti della domanda.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 2174 del 27 gennaio 2021

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI